

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) MELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) FORGIONE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) ASTONE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) PLATANIA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 29/02/2024

FATTO

Con ricorso pervenuto il 10.11.2023 il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente due finanziamenti:

A) nel 2019, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione sottoscritto nel 2014, per il quale chiede all'ABF di disporre la corresponsione da parte dell'intermediario del rimborso di complessivi € 360,00 corrispondenti alla quota non goduta delle spese di istruttoria;

B) sempre nel 2023, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione sottoscritto nel 2019, per il quale chiede all'ABF di disporre la corresponsione da parte dell'intermediario del rimborso di complessivi € 831,00, corrispondenti alla quota non goduta delle spese di istruttoria, e della di intermediazione e della commissione di gestione.

Il tutto, dunque, per un importo complessivo di € 1.191,00.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Afferma che le spese d'istruttoria sono un onere riferito esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto, non essendo prevista alcuna attività successiva alla formazione del contratto e come tale il costo in questione prescinde completamente dalla durata effettiva del rapporto. Si tratta di attività funzionali alla valutazione preliminare del merito creditizio del cliente e di pre-analisi volta ad accertare la fattibilità dell'operazione di finanziamento. Esse hanno, dunque, natura *up front*. Gli oneri di distribuzione (presenti solo nel contratto



sub B) rappresentano un costo corrisposto a terzi cui il cliente si è discrezionalmente rivolto per ottenere il prestito. Tale costo non è stato incamerato dall'intermediario resistente, che non si considera dunque legittimato passivo.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di due contratti di finanziamento, il primo (Contratto A) stipulato nel 2014 ed estinto anticipatamente nel 2019; il secondo (Contratto B), stipulato nel 2019 ed estinto anticipatamente nel 2023.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *"l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la

